

## T E M I

### **Merito\***

Alessandro Minati

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

[alessandrominati93@gmail.com](mailto:alessandrominati93@gmail.com)

*Questo contributo vuole offrire un assaggio di ampio respiro sulla complessità di un concetto, quello di merito, tanto intuitivo e presente nell'uso comune quanto problematico e controverso sul piano teorico. Verrà considerato il dibattito che, negli ultimi sessanta-settant'anni, si è sviluppato intorno a questo concetto, con le criticità (in senso metafisico, epistemologico e legate al tema della giustizia) e con le contro-argomentazioni offerte da coloro che cercano di rimarcare l'importanza di questa nozione, per altri pressoché obsoleta.*

\* Ci tengo a ringraziare professor Simone Pollo per i suoi preziosi stimoli e due revisori anonimi per l'attenzione prestata a questo scritto.

---

## INDICE

1. PREMESSA
2. IL GIUDIZIO DI MERITO
3. MERITO E GIUSTIZIA
4. MERITO E RESPONSABILITÀ
5. RAWLS CONTRO IL MERITO
6. MERITO E TEMPO
7. MERITO ISTITUZIONALE E MERITO PRE-ISTITUZIONALE

### 1. Premessa

Ci si addentra in un groviglio tortuoso e difficile da dipanare cimentandosi filosoficamente con il concetto di *merito*, giacché questo concetto attraversa in modo pervasivo la nostra vita quotidiana e intride i nostri giudizi con una frequenza notevole, rispetto a molte altre nozioni morali. Il concetto di merito e i giudizi ad esso inerenti hanno inoltre un ruolo di grande importanza nel modo in cui percepiamo, pensiamo e viviamo la giustizia e influenzano il nostro comportamento verso gli altri e la nostra interpretazione di noi stessi. È necessario quindi prestare attenzione ad alcuni “errori d’ingaggio” che rischiano di viziare un procedere già di per sé non agile.

Il primo, e forse più annoso, è iniziare l’indagine condizionati da un retroterra molto preciso e catalizzante: il dibattito sulla meritocrazia. La meritocrazia, problema filosofico-politico, ma anche sociologico-psicologico (che qui non affronteremo), polarizza infatti l’attenzione su una specifica profilatura che può assumere il concetto di merito, ovvero quella inerente alla giustizia distributiva (con un focus specifico sull’eccellenza).<sup>1</sup> Il merito però non esaurisce tutta la sua portata filosofica e problematica in questo reame: si pensi alla sua rilevanza nell’ambito della giustizia retributiva, considerando, da un lato, il suo ruolo come condizione centrale per comminare una pena (chi viene punito deve meritarlo) e, dall’altro lato, l’importanza di proporzionare la pena all’illecito compiuto (il reo deve essere punito come merita, non di più o di meno).

In secondo luogo, bisogna considerare il fatto che la nostra impresa non si può ridurre ad una mera analisi della *grammatica concettuale* del merito, nella misura in cui «i criteri della sua applicazione non sono internamente

---

<sup>1</sup> Per saggiare maggiormente la “questione meritocrazia” si veda, fra gli altri, (per posizioni contrarie) Barrotta (1999), Barone (2012), McNamee, Miller (2014), Littler (2018) e (per posizioni a favore) Bell (1972), Mulligan (2018), Santambrogio (2021), Ricolfi (2023).

determinati dal concetto stesso» (Lamont 1994, 45)<sup>2</sup>. La nozione è sempre la medesima, ma il suo “nucleo concettuale e morale” permette, ai tanto specifici quanto estranei valori ed obiettivi dei contesti in cui viene applicata, di plasmare «il contenuto concreto dei giudizi di merito, inevitabilmente eterogeneo e variabile» (Miller 1999,149), contribuendo così a complicare ulteriormente il quadro.

Innanzitutto dovremo prendere confidenza con la struttura di un giudizio di merito, sondandone le componenti e le caratteristiche, per approfondire poi le questioni relative al merito nel suo rapporto con la giustizia e arrivare ad osservare le ulteriori problematiche sollevate da questo concetto, dal momento che convoca con sé varie altre nozioni come, ad esempio, quelle di responsabilità e di istituzione.<sup>3</sup>

## 2. Il giudizio di merito

Lasciando momentaneamente da parte una distinzione fra merito morale e non morale o fra rivendicazioni e attestazioni di merito, c'è consenso pressoché unanime sul fatto che il concetto abbia una struttura tripolare esprimibile con la generica formula

S merita T in virtù di B

---

<sup>2</sup> La traduzione di passi citati da opere non tradotte in italiano è mia.

<sup>3</sup> Un'altra precisazione, forse marginale per una trattazione in lingua italiana, è che, nella letteratura sul merito (quasi totalmente in inglese) viene fatto un distinguo lessico-concettuale fra due parole che esprimono il merito, ovvero *desert* e *merit*. La lingua italiana non riesce (essendo *merit* e *desert* due parole utilizzabili anche come verbi), dal punto di vista semiotico-semantico, a restituire una distinzione simile, tra l'altro articolata, dal punto di vista filosofico-concettuale, in relazione agli usi linguistici degli anglofoni e coinvolgendo questioni cruciali come l'implicazione della responsabilità, nell'uso dell'uno o dell'altro termine. In Italiano si può evidenziare una questione simile, seppur diversa nonché meno carica e complessa, quando affermiamo che qualcuno “merita per i suoi meriti”, intendendo con tale espressione che *i meriti* sono una *base* per *meritare* qualcosa. Forse in Garcia (2023) e Mulligan (2018, 68) si può trovare una lettura della distinzione *merit/desert* in linea con la distinzione italiana sopracitata, nella misura in cui il *merit* sarebbe una *base* per le rivendicazioni di *desert*, ma ci sono altre letture che rovesciano il quadro (Cfr. Pojman 1997, 2001) o che propongono due sensi distinti del meritare (secondo il *merit* e secondo il *desert*) (Miller, 1999). Da segnalare, infine, anche la presenza di linee di pensiero che non considerano questa distinzione fra *merit* e *desert* come una distinzione saliente (McLeod, 2008; King 2012).

dove S è il *soggetto del merito*, T il *trattamento meritato* e B la *basa meritoria* o *base del merito*. Minoritaria invece è la posizione secondo cui la struttura sarebbe quadripolare, secondo lo schema

S merita T, da parte di AF, in virtù di B

intendendo con AF l'*agenzia fonte* del trattamento meritato (cfr. Nickel 2015). Considerare in modo così centrale l'identificazione della parte chiamata o autorizzata a fornire T è una mossa teorica che colloca già in un quadro *istituzionale* (in cui è riconosciuto il legittimo erogatore), ma non copre i casi in cui facciamo legittime affermazioni di merito su uno stato di cose già avvenuto o in corso (dicendo che qualcuno merita davvero quanto ha) oppure i casi in cui siamo incerti su chi debba erogare un certo trattamento o quelli in cui nessuno in linea di principio possa erogarlo (“dopo tanta sofferenza Michele merita un colpo di fortuna”).<sup>4</sup>

Per quanto concerne la *forza normativa* del giudizio di merito, in prima approssimazione possiamo rilevare che essa consiste in un *dovrebbe* (i) *prima facie*, (ii) *ceteris paribus*, o (iii) *pro tanto*, secondo cui il soggetto meritevole dovrebbe avere/ricevere ciò che merita. Di conseguenza si tratta di un giudizio attributivo non direttamente esecutivo, in quanto il merito non è sempre un motivo conclusivo per l'attribuzione o l'ottenimento di un certo trattamento. Si apre quindi la già menzionata complessa relazione con altri concetti (come il bisogno o la necessità) o questioni (come la responsabilità morale o giuridica oppure le norme vigenti). (Feinberg 1963; Olsaretti 2002a; Celesso IEP).

Un'altra notazione terminologica in sede preliminare riguarda i *trattamenti meritati*. In alcuni ambiti dello studio sul giudizio di merito, si tende a preferire l'uso di *ritorni* (*outcomes*) piuttosto che *trattamenti* laddove, da un lato, l'impiego del termine '*trattamento*' potrebbe rimandare implicitamente ad un'agenzia erogante (con i problemi di cui sopra) e,

---

<sup>4</sup> Secondo McLeod, la fonte, quando rilevante, sarebbe già contenuta (implicitamente o esplicitamente) nel trattamento meritato (se il dipendente merita una promozione, la merita dal suo principale, non da chicchessia) (McLeod 2008; cfr. Feldman, Skow 2020). Diversa è l'idea di Brigati, “tripolarista” anch'egli, ma incline ad una lettura massicciamente *istituzionale* del merito e focalizzata sul *merito personale*, secondo cui ad essere ridondante, seppur consueta nella pratica linguistica, è la specificazione del soggetto, non la necessaria esplicitazione della fonte del trattamento meritato, giacché ciò che costituisce la base del merito risolverebbe completamente la meritorietà del soggetto, specialmente se si ragiona in una prospettiva (*istituzionale*) in cui persone caratterizzate da una stessa base di merito meritano le stesse cose e in cui la persona è considerata nella sua valenza generale, marginalizzando quindi il ruolo della singolarità individuale (Brigati 2015, 56).

dall'altro lato, il termine '*ritorno*' avrebbe anche il vantaggio di restituire la presenza di un nesso fra ciò in virtù di cui si merita e ciò che si merita.<sup>5</sup>

Il concetto di merito infatti sembra intrinsecamente connesso ad un'idea di *appropriatezza* e *adeguatezza* che, nelle pionieristiche analisi di Joel Feinberg, si lega alla presenza di *atteggiamenti reattivi*, ovvero atteggiamenti naturali nei confronti delle cose del mondo e orientati nella forbice dell'approvazione/disapprovazione (Feinberg 1963). Seguendo la concettualizzazione che di tali atteggiamenti offre Peter Strawson (1962), essi possono essere *diretti* (nel senso che reagiscono ad azioni degli altri rivolte a

---

<sup>5</sup> Gli ambiti di studio in questione sono di ordine psicologico e, sotto questa profilatura, il giudizio di merito viene esaminato in quanto giudizio che coinvolge il nostro sistema cognitivo-affettivo. Sono vari gli approcci. È possibile concentrarsi sulle modalità e le variabili inerenti alla valutazione e all'attribuzione di valore, come nel caso di Norman Feather (1999) che, nel solco della *teoria dinamica della personalità* (Lewin, 1935), impiega il concetto di *valenza*, ovvero una forza psicologica di polarità positiva o negativa, che, attribuita dal soggetto ad un oggetto, un evento, un ambiente o una persona (in relazione allo stato dei propri bisogni, ma anche dei propri valori e di vari altri fattori), spinge il soggetto ad essere attratto o respinto, per indagare i nessi psicologici in gioco nella valutazione delle basi di merito e dei ritorni ad esse connessi. D'altro canto, si può indagare il funzionamento e il ruolo assunto dai giudizi di merito nell'ambito delle dinamiche *in-group* e *out-group*; in tale frangente fioriscono molte indagini che si muovono nel quadro della *teoria dell'identità sociale* (Tajfel 1974; 1981), secondo cui l'identità sociale, in quanto elemento cruciale del concetto di sé che un individuo può sviluppare, gioca un ruolo notevole rispetto a come una persona giudica il grado in cui un'altra merita o meno un certo ritorno. Sempre in quest'alveo, stante il focus sui processi di categorizzazione e auto-categorizzazione che i gruppi sociali comportano e intercettando le analisi intorno ai processi di stereotipizzazione (Lippmann, 1922; Tajfel, 1989; Crocker, Major, 1989), sono emerse alcune teorie, di stampo maggiormente sociologico e orientate all'analisi (e alla critica) delle dinamiche meritocratiche, che hanno riscosso un discreto successo, come la *teoria della giustificazione del sistema* (Jost, Banaji, 1994; Ledgerwood A., Mandisodza A., 2011) e la *teoria della dominanza sociale* (Pratto F., Sidanius J. et al., 1994; Sidanius J., Pratto F., 1996; Sidanius J., Pratto F., Laar C., Levin S., 2004; *contra* Turner J., Reynolds K., 2003). Spostandoci invece sul versante della *psicologia della giustizia distributiva* e, più nello specifico, sull'analisi dell'allocatione delle risorse scarse, sono vari gli studi che includono il merito come uno dei principi rilevanti che influenzano le persone nel valutare i risultati delle allocazioni distributive (Skitka L., Tetlock P., 1992; Skitka L. Tetlock P., 1993; Madeira F., Do Bu E., Freitas G., Pereira C., 2022). A conclusione di questo breve *excursus* vanno menzionati gli studi sui *papaveri alti* (*tall poppies*). Con "papavero alto" si intende una persona di successo evidente e che spesso attira su di sé una ampia varietà di reazioni emotive da parte degli altri. Un filone di questi studi indaga sulle reazioni che le persone hanno davanti all'ascesa o alla caduta di papaveri alti non coinvolti in una lotta competitiva diretta con loro ed emerge come gli atteggiamenti verso tali risultati (positivi o negativi) siano molto legati al grado in cui i papaveri sono visti meritare le loro alte posizioni o le loro cadute rovinose (Feather N., McKee I., 1993; Feather N. 1996; Feather N., 2008), offrendo *ipso facto* un interessante territorio di analisi sul funzionamento dei giudizi di merito.

noi), *indiretti* (reagendo ad azioni degli altri verso terzi), ma anche reagenti ad un certo stato di cose, come eventi dovuti alla fortuna, che possono colpire qualcuno (Kristjansson 2005). David Miller parla di *atteggiamenti di valutazione*, risposte emotive naturali e spontanee, che rendono intellegibile la relazione fra il verdetto di merito e le basi di merito, laddove le basi appropriate per gli atteggiamenti di valutazione sono, o coincidono con, le basi meritorie (Miller 1976a; cfr. Kleing 1971). Questo rilievo ci porta a due considerazioni. In primo luogo, tali dimensioni reattive o valutative non si possono avere “per niente” e, di conseguenza, sono intrinsecamente connesse a ragioni, che sono le loro basi. In secondo luogo, questi atteggiamenti, che denotano il riconoscimento di una caratteristica meritoria, possono essere *espressi* in diverse modalità, partendo dalle più informali (come lode, ammirazione, disapprovazione, condanna e così via), fino a formalizzazioni come premi, voti, risarcimenti e punizioni (cfr. Feinberg 1970a; Scanlon 2008, 2013).

Sommariamente si può considerare un giudizio di merito come *inappropriato se*

- (a) *il giudizio è senza base*
- (b) *il giudizio è falso* (nel senso che, essendo la base del merito un fatto o un fatto sul soggetto, la base, attribuita *prima facie*, potrebbe in ultima analisi non esserci)
- (c) *c'è un errore di appropriatezza o proporzionalità fra base e trattamento* (una pena esagerata data a qualcuno, anche se comunque meritava una pena)
- (d) *la base del merito è inappropriata al trattamento*
  - (d<sub>1</sub>) *logico-concettualmente* (in quanto irrilevante per quel trattamento)
  - (d<sub>2</sub>) *moralmente*

Per quanto riguarda le basi del merito, ovvero il genere di cose tali che avere o fare una di esse rende un soggetto meritevole e cambia il suo statuto normativo, avendo egli il trattamento meritato (McLeod 2008), gli approcci teorici sono diversi: alcuni partono dalle modalità di trattamento per risalire alle basi appropriate (Feinberg 1963); altri vedono tante basi di merito quanti sono i valori che giustificano l'identificazione di una certa caratteristica come un motivo per dare un beneficio o un onere (Sher 1987); altri guardano agli

scopi e agli obiettivi che l'istituzione, erogante il trattamento, persegue o promuove.<sup>6</sup>

Nell'alveo teorico maggiormente orientato alle questioni distributive o di giustizia distributiva, vengono individuate alcune principali basi meritorie come lo *sforzo*, per il suo nesso strettissimo con la responsabilità individuale e morale e per il notevole controllo che gli individui possono avere su di esso, tanto che per Sadurski «lo sforzo è l'unica base e misura legittima del merito» (Sadurski 1985, 116; cfr. Milne 1986); la *performance* o il *contributo* prezioso che si porta in un contesto, da non confondere con il mero risultato (troppo suscettibile ad elementi aleatori) né con il semplice sforzo (che, per alcuni teorici, non rende meritevoli a prescindere dal contributo) (Miller 1999; 2021, 25); l'*intenzione* o il *movente* con cui si agisce; tratti del *carattere* (nello spettro delle virtù morali); le *abilità* e i *talenti*; i *costi* (fisici, mentali, di rischio e così via). Tentare una teoria generale del merito, richiede di considerare questi elementi e la loro relazione assiologica, considerandoli “macro-categorie” di basi, che esprimono e veicolano la *forza normativa* del merito<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Torneremo più avanti sulla distinzione fra merito *istituzionale* e *pre-istituzionale*, ma a livello di chiarificazione preliminare bisogna sottolineare che i criteri di determinazione del merito, in relazione agli scopi dell'istituzione, non coincidono con i criteri di determinazione della titolarità al trattamento (supposto meritato). L'esempio classico è la partita di calcio, in cui una squadra merita la vittoria, ma non vince, avendo segnato meno gol dell'avversaria. I gol sono ciò che dà titolo alla vittoria che però può essere meritata anche dalla squadra che non ne segna abbastanza (in relazione alla qualità del gioco, alle occasioni di gol e così via). Secondo alcuni è auspicabile un legame fra i criteri di determinazione dei titoli e dei meriti, secondo altri no. Su quest'ultima questione, declinata nell'ambito del libero mercato si veda rispettivamente Narveson (1995) e Nozick (1974).

<sup>7</sup> La questione è sottile: se lo studente, che ha tanto studiato, merita in virtù di ciò un certo trattamento (un premio, un voto e così via), la base di merito effettiva è il tanto studio così come la base di merito effettiva del corridore che, essendosi molto allenato, merita di vincere la gara, è il duro allenamento. Queste due basi fanno riferimento alla macrocategoria dello *sforzo*, la quale, secondo una certa prospettiva, è il principio che fornirebbe al merito quella forza normativa che fa diventare il “merita” un “dovrebbe”. Secondo Sher (1987) la pluralità dei principi che danno forza normativa al merito (lo sforzo, l'intenzione e così via) crea un *pluralismo normativo incommensurabile* che priva il merito di una forza normativa unitaria (a cui tutte le basi possano essere ridotte) lasciando in una condizione di indecidibilità quando abbiamo rivendicazioni di merito contrastanti e legittimate da diverse fonti di forza normativa. Secondo Baiasu (2006) il problema della lettura di Sher è che i principi da quest'ultimo identificati si limitano a giustificare la meritevolezza del soggetto meritorio (ovvero il fatto che il soggetto con certe basi di merito sia meritevole) in *senso descrittivo*, non normativo. Di conseguenza è necessario mostrare perché il meritevole che merita il premio dovrebbe riceverlo. Per far questo, è necessario un secondo livello di principi che stabilisca le condizioni, potenzialmente unificanti, in virtù delle quali il primo livello acquista

Per quanto riguarda invece i soggetti di merito, stando alle ultime considerazioni, *l'essere umano o la persona* è il candidato classicamente più considerato, poiché ineriscono ad esso la maggior parte delle basi meritorie sopramenzionate. La persona può essere sia *presente* (nel senso di viva) sia *lontana nel tempo: al passato* (nel senso di non più viva), possiamo pensare a vari tipi di riconoscimenti *post-mortem* (come statue, piazze intestate a proprio nome, fama postuma o anche *damnatio memoriae*); *al futuro* (nel senso di ancora non nata), si può pensare a cosa meritano, da noi o in generale, le generazioni future<sup>8</sup>.

In modo meno preminente vengono presi in considerazione anche gli oggetti inanimati. Il primo a menzionarli in un resoconto sul merito è probabilmente Kleing, parlando della costa occidentale dell'Australia e del fatto che merita di essere famosa (Kleing 1971), ma noi possiamo aggiungere al novero dei candidati anche le opere d'arte o reperti archeologici (che meritano di essere esposte, conservate, restaurate, studiate e così via) e anche (come nel caso dello stesso Kleing) gli ambienti naturali, il tutto in virtù di qualità valutabili con grande considerazione.

Non possono essere esclusi gli *animali non umani* (seppur poco chiamati in causa in letteratura)<sup>9</sup> e, dal canto nostro, prendendoli in considerazione, possiamo provare ad evidenziare un aspetto del concetto di merito (valido per tutti i soggetti di merito, ovviamente) che rischia di non essere debitamente valorizzato, specie se ci si concentra troppo sulla funzione che il merito assume (o dovrebbe assumere) nell'orizzonte meritocratico. Quando diciamo

---

forza normativa. Baiasu, rifacendosi a Cupit, ipotizza che, affinché un valore o un principio sia un'appropriata fonte normativa di merito, deve essere in grado di dimostrare che avere una certa base di merito rende la persona degna (*worthy*), di valore (*worth*). Questo potrebbe unificare le macrocategorie di basi di merito di cui sopra, ma non è chiaro se, in linea di principio, possa garantire lo scioglimento del problema dell'incommensurabilità da un punto di vista anche pragmatico (laddove sembra poterlo sciogliere da un punto di vista metateorico), ma discutere di questo esula dalle possibilità del nostro scritto.

<sup>8</sup> Quest'ultimo elemento è interessante perché, metafisicamente parlando, ci troviamo sguarniti di basi di merito (cosa possono fare o che caratteristiche possono avere i lontani nel tempo, se non sono ancora nati?), a meno che non si consideri *l'essere persona* una base di merito legittima. Si tratta in effetti di una proposta teorica, quest'ultima, avanzata, seppur con scopi e ragioni fra loro contrastanti e principalmente per persone vive, da Smilansky (1996) e Vilhauer (2009). Si potrebbe discutere se sia più opportuno parlare di *diritti* piuttosto che di meriti quando si considera la dimensione dell'*esser persona*. A tal proposito Nickel parla di una possibile connessione fra meriti personali e diritti umani (Nickel 2014; *contra* Stemplowska 2014). Tornando al *casus belli* di questa digressione, è opportuno almeno segnalare come il dispositivo dei diritti sia stato problematizzato rispetto alla sua efficacia nei confronti delle generazioni future (Parfit 1984, 463-467; Woodward 1986).

<sup>9</sup> Qualche occorrenza in McLeod (1999a; 2008).

che gli animali non meritano determinati trattamenti o diciamo che ne meritano altri, è facile pensare (sia al presente sia nel recente passato) all'assenza di intelaiature giuridico-legali in grado di accogliere istituzionalmente tali rivendicazioni. Nell'atto di fare tali rivendicazioni stiamo facendo assumere al merito il suo ruolo di «nozione critica» (Miller 1999, 142) e, facendo leva su di esso, è possibile apportare modifiche rilevanti alle istituzioni (o addirittura abolirne alcune e crearne altre) facendo sì che determinati soggetti (animali non umani, persone, classi o tipi di persone, e così via) non vengano trattati come non meritano di essere trattati o che non vengano loro erogati determinati trattamenti in relazione a basi di merito irrilevanti o moralmente inappropriate (ad esempio discriminazioni razziali o di genere).<sup>10</sup>

Un'ultima considerazione generale va fatta in relazione al carattere *comparativo* e *non comparativo* dei giudizi di merito. Specialmente nelle sue prime teorizzazioni (Feinberg 1974), viene sottolineata la dimensione essenzialmente non comparativa del merito: valutiamo la meritevolezza di un soggetto in base a ciò che è o che fa, senza considerare alcun paragone con gli altri. Viceversa, la dimensione comparativa del merito implica un confronto delle basi di merito di un soggetto con quelle di un altro e il giudizio su ciò che si dovrebbe ottenere è in relazione a ciò che dovrebbero ottenere gli altri.

Quest'ultimo punto, anche al fine di esser meglio compreso, ci porta a prendere in considerazione il rapporto complesso fra merito e giustizia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Quest'ultimissimo passaggio potrebbe far obbiettare che la questione non sia di merito, ma di *uguaglianza* e sarebbe un'obbiezione sensatissima. Chi è avvezzo alla letteratura sulla meritocrazia sa come il rapporto fra merito e uguaglianza (specialmente nella tenzone fra meritocrazia e egualitarismo) sia travagliato e spesso in aperto contrasto. Non è possibile soffermarsi su ciò in questa sede, ma possiamo comunque considerare la proposta teorica di Kagan (1999) che, nella dialettica fra merito ed uguaglianza, vede una decisa preminenza del primo, nella misura in cui l'uguaglianza avrebbe un valore intrinseco "derivato" dal valore intrinseco "genuino" (non strumentale) del merito, nel senso che non sarebbe vero che un risultato è migliore in sé e per sé qualora porti ad una maggiore uguaglianza, ma al contrario un risultato è migliore in sé e per sé laddove le persone ricevono ciò che meritano, gli ugualmente meritevoli sono ugualmente benestanti e gli inegualmente meritevoli sono inegualmente benestanti. L'uguaglianza sarebbe preziosa perché richiesta dal merito (*contra* Olsaretti 2002b). D'altro canto ci sono posizioni che vedono una preminenza dell'uguaglianza sul merito, ma, al netto del contrasto, individuano un ruolo possibile per il merito in una teoria egualitaria (Young 1992). Oppure si possono rilevare prospettive egualitarie che, in quanto "sensibili alla responsabilità", si mostrano "sensibili al merito" (Dworkin 1981; Arneson 2007; Cohen 2011; *contra* Brouwer, Mulligan 2019).

<sup>11</sup> Per completezza, va menzionata una teoria recente proposta da Kinghorn (2021), che programmaticamente si discosta dalla concezione tripolare del merito. L'obiettivo di

### 3. Merito e giustizia

Risalendo alle concezioni più classiche, il merito sarebbe una componente fondamentale della giustizia, laddove quest'ultima è intesa come *suum cuique tribuere*. Nel dibattito novecentesco questa centralità è ampiamente messa in discussione: “la partita del merito” si gioca in relazione a due precise sfere di giustizia, quella *distributiva* e quella *retributiva*.

L'approccio standard in letteratura è quello di osservare il rapporto fra di esse e comprendere come si collochi il merito. Tendenzialmente è riconosciuta un'*asimmetria* fra l'ambito distributivo e quello retributivo.

Un autore come Scheffler (2000) individua innanzitutto una distinzione fondamentale fra i *distribuenda* della giustizia distributiva e il *distribuendum*

---

Kinghorn è quello di focalizzare l'attenzione su quali siano le preoccupazioni centrali che le persone hanno in mente quando fanno rivendicazioni sul merito e, di conseguenza, su quale sia il modo in cui le rivendicazioni di merito ottengono la loro forza normativa. Secondo Kinghorn il modello tripolare non sarebbe in grado di rispondere a tali domande. In base alla sua lettura, questo modello può essere interpretato o *in senso assiologico* o *in senso deontologico*. Nel primo senso, dare qualcosa a qualcuno in rapporto alle sue basi di merito rende il mondo non strumentalmente migliore (con un accento sul valore non strumentale dell'appropriatezza o della proporzionalità fra basi di merito e trattamenti). Per Kinghorn però non appare né intuitivo né evidente che l'appropriatezza abbia tale valore non strumentale. In senso deontologico, invece, *dovremmo* proporzionare il nostro trattamento dei soggetti in base alle appropriate basi di merito. In questa seconda prospettiva c'è la necessità di capire cosa dia forza normativa a quel 'dovrebbe' e il candidato maggiormente caldeggiato sembra essere il valore della base di merito, ma se così fosse ci troveremmo ad avere a che fare con il già menzionato problema del *pluralismo normativo incommensurabile* (vedi nota 6). Facendo leva sul fatto che, valutando le basi di merito in generale stiamo cercando *fatti* sul soggetto che abbiano valore o che ammiriamo, per Kinghorn gli atteggiamenti di valutazione (tanto cari alla teoria tripolare) aiuterebbero a rendere chiari questi *fatti* e, quando tali valutazioni sono simili a quelle degli altri, si potrebbe avere la conferma di aver davvero scelto qualcosa di valore (o disvalore). A partire da quest'ultima considerazione che chiama in causa i *fatti*, emerge la proposta teorica di Kinghorn, che consiste in un *modello espanso* del merito (espanso perché può essere applicato a qualsiasi soggetto, trattamento o base di merito, quest'ultima anche qualora generalmente considerata priva di valore). La formula è la seguente: “*la verità su S che possiede B dovrebbe essere riconosciuta da S che riceve T*”. In quest'ottica, dare un trattamento meritato dovrebbe portare alla luce la verità del possesso di una certa base di merito e, di conseguenza, il valore (strumentale) di trattare le persone in conformità al merito sarebbe quello del riconoscimento (pubblico) della verità, qualcosa di cui abbiamo profondo bisogno per relazionarci comunitariamente l'un con l'altro, in una comprensione reciproca accurata e condivisa dei nostri rispettivi caratteri, interessi e priorità. Essendo una proposta molto recente e ancora non assorbita dal dibattito sul merito, è difficile offrire un quadro che includa anche le criticità sollevate da altri studiosi, ma si può evidenziare un generale scetticismo nei confronti degli esempi che Kinghorn offre a suffragio della propria tesi (cfr. Case, 2022; Elmore, 2023; Ballard 2023).

di quella retributiva (la pena, la punizione): i primi, oltre ad essere vantaggi, possono essere scarsi o comunque contesi e desiderati da più candidati; il secondo, in linea di principio illimitato, è indubbiamente un danno indesiderabile. In questa forbice il merito, pensato da Scheffler in modo squisitamente non-comparativo, mostra un ruolo determinante rispetto al carattere eminentemente individualistico della giustizia retributiva (la condanna dell'azione di un individuo non dipende dalla condanna dell'azione di un altro) e al ruolo giocato dalla pena. Innanzitutto, tale forma di giustizia richiede un grado di responsabilità che il merito incarnerebbe, implicando la presenza di altre possibili azioni scartate in favore di quella meritoria (o non meritoria). In secondo luogo, come evidenzia Scanlon (2013; 2018) concentrandosi sugli atteggiamenti reattivi, il legame pena-merito non incarnerebbe solo un'espressione appropriata di reazioni morali naturali (cosa che potrebbe valere anche per il nesso ricompense-merito nella sfera distributiva), ma si paleserebbe anche come mezzo in grado di infliggere un danno al reo (a) *ipso facto* giustificabile (ovvero solo in relazione a ciò che egli ha fatto *consapevolmente* e in ragione di cui merita di essere punito, senza riferimento alle buone conseguenze di quel trattamento o al fatto che tale trattamento sia concesso o richiesto dalle istituzioni) e (b) in grado di delegittimare le richieste del colpevole di non essere punito.

Fra giustizia retributiva e merito emerge un legame forte, non ravvisabile nella sfera distributiva laddove, seguendo Scanlon e sul solco di Scheffler, quest'ultima si presenta essenzialmente *olistica* (o comparativa), poiché (i) la capacità produttiva dei singoli è in reciproca co-dipendenza, (ii) il valore economico dei singoli è determinato da quanti altri hanno o fanno le medesime cose e (iii) qualsiasi decisione di assegnare benefici economici a una persona ha ricadute sulle altre. Tutti elementi non compatibili con la dimensione non comparativa del merito (specie se moralmente inteso). Inoltre le motivazioni legate al merito non sembrano offrire ragioni agli altri di accettare meno distribuzione (quindi un danno) solo perché talaltri sono meritevoli, specie se in senso morale (cosa che invece non accadrebbe al reo che, in quanto meritevole della pena, *ipso facto* non avrebbe ragioni per lamentarsi del danno).<sup>12</sup>

Sappiamo come il merito non sia esclusivamente non comparativo e Hurka (2003) lo sottolinea, sia nell'ambito retributivo (la cui dimensione

---

<sup>12</sup> *Contra* Scanlon, Feldman (2016, 2020). Per una concezione della pena non legata al merito (morale) e consapevole dei rischi di una giustizia penale esclusivamente orientata in senso consequenzialista o utilitarista (non necessità, in linea di principio di punire solo i colpevoli e non necessità, in linea di principio, di proporzionare la pena al reato da punire), si veda Kelly (2009; 2018) (*contra* Roskies 2020).

olistica emerge laddove si deve trattare tutti in modo imparziale) sia nell'ambito distributivo, individuando una declinazione del merito che (a) implica il riconoscimento del fatto che la sfera distributiva non si esaurisca senza residui nel mercato e che sono presenti molti *distribuenda* orientabili in base al merito (borse di studio, posti di lavoro, organi da trapiantare e così via)<sup>13</sup> (cfr. Moriarty 2013) e che (b) potrebbe essere in grado di giustificare parzialmente il mercato, assimilando quindi tutta quella componente aleatoria che, *strictu sensu*, squalificherebbe il merito dell'essere paradigma legittimo per la sfera distributiva.

Un altro tipo di approccio per differenziare le due sfere è quello di Smilansky (2006), il quale ipotizza che la sfera retributiva sia intrinsecamente interessata alla giustizia (creando sicurezza personale e garantendo rapporti sociali pacifici) mentre la sfera distributiva avrebbe come obiettivo primario la prosperità economica (fare la torta più grande, non badare a come viene tagliata). In questo scenario viene posta l'attenzione su (a) la possibilità e (b) l'importanza di quello che Smilansky chiama *controllo paritario* (*Equal Control*).

Rispetto ad (a) (la *possibilità* del controllo paritario), è ragionevole aspettarsi che tutti, quasi sempre, controllino le proprie azioni in modo da conformarsi alle direttive della giustizia retributiva e, rispettando la legge, si potrebbero idealmente soddisfare le preoccupazioni di tale sfera, ma nell'ambito distributivo, il cui obiettivo è di creare quantità, qualità e varietà di oggetti desiderabili, da un lato, non può esserci controllo totale su tutti i fattori determinanti e, dall'altro lato, non ci si può aspettare che tutti abbiano la stessa capacità di produrre. Da ciò segue che, rispetto ad un *merito basato sul controllo*, tutti possono essere ugualmente meritevoli nella retributiva, ma non nella distributiva.

In merito a (b) (l'*importanza* del controllo paritario), è socialmente e moralmente cruciale che ognuno faccia del suo meglio per essere meritevole (o non immeritevole) nella sfera retributiva. Al contrario non esiste una preoccupazione morale obbligatoria che richiede quel tipo di ambizione

---

<sup>13</sup> È da segnalare, a titolo meramente informativo, la presenza di un ampio dibattito, anche nel quadro di prospettive egualitariste “sensibili alla responsabilità e al merito” (vedi nota 8), sul ruolo che il merito potrebbe giocare nel contesto del trapianto di organi, nella fattispecie del trapianto di fegato agli alcolisti, laddove ci dovessero essere un alcolista e un non alcolista in lizza per un solo e medesimo fegato e ci fosse una condizione di parità rispetto a tutte le determinazioni cliniche rilevanti per l'assegnazione dell'organo in questione. Si veda, fra gli altri, Glannon (1998), Moss, Siegler (1991), Albertsen (2016) per delle posizioni secondo cui gli alcolisti non meriterebbero il trapianto. *Contra* Wolf (2010), Vansteenkiste, Devooght, Schokkaert (2014) e Zambrano (2016).

economica che renderebbe una persona meritevole in ambito distributivo (anzi, potrebbe anche essere moralmente apprezzabile fare meno dal punto di vista economico, scegliendo di vivere emancipati dalle logiche della produttività che, tra l'altro, è comunque sempre facoltativa, almeno al di sopra di un certo standard). Da ciò segue che applicare criteri di merito è meno urgente e importante rispetto a quanto avviene per le punizioni e che la giustizia retributiva si lega al merito in modo molto più marcato di quanto non avvenga nella giustizia distributiva.

Un critico di tale lettura è Moriarty (2013). Secondo lui, rispetto ad (a), ricavare la centralità del merito nella giustizia retributiva dal fatto che tutti possono astenersi dal commettere reati e quindi, per converso, tutti possono *meritare* una pena, da un punto di vista *descrittivo* (a<sub>1</sub>) al massimo spiega la differenza fra le sfere, ma non la giustifica normativamente e da un punto di vista *normativo* (a<sub>2</sub>), il fatto che tutti possano meritare qualsiasi punizione non significa che il merito necessariamente debba svolgere un ruolo cruciale in una teoria retributiva<sup>14</sup> (e lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per gli argomenti di Smilansky sulla giustizia distributiva) Rispetto a (b), dall'importanza obbligatoria di rispettare le leggi non segue che il merito sia cruciale, non essendo rilevabili collegamenti fra obbligo e merito; semmai il merito svolge un ruolo cruciale perché è importante che i criminali ricevano la punizione che meritano (non solo perché tutti devono obbedire alla legge) e dal fatto che a nessuno venga richiesto di essere altamente meritevole nella sfera distributiva non segue che ciò fornisca ragioni per ignorare le pretese di merito dei meritevoli.

Moriarty offre anche una *pars construens* articolata su un cambio di prospettiva: partendo dal considerare tutti i trattamenti erogati nelle due sfere come dei *distribuenda*, ci si può concentrare sul valore di ciò che è distribuito e sul numero di persone il cui merito può essere ricompensato (anche pensando alla possibilità di regolare gli esiti del mercato, senza compromettere i vantaggi dell'uso del mercato per allocare i beni economici). In tal senso, guardando quindi al grande quadro del problema della giustizia in una società, l'asimmetria fra le due sfere si ridurrebbe davanti al numero di *distribuenda* che risultano appropriati per una distribuzione secondo il merito. Seguendo questa linea però si pongono problemi di ordine epistemologico e pragmatico rispetto al merito.

Epistemologicamente, argomentando fra Hume e Hayek, la fallibilità della conoscenza umana ci impedirebbe di misurare il merito altrui (essendo determinato da una quantità pressoché imponderabile di fattori, anche dalla

---

<sup>14</sup> Vedi nota 9.

fortuna, e legato ad un'intenzionalità in linea di principio imperscrutabile) e una società strutturata sul merito implicherebbe la presenza di una irrealizzabile scala assiologica di commensurabilità onnicomprensiva dei meriti (Hume 1748; Hayek 1960).

Pragmaticamente, anche ammettendo la possibilità di un attingimento epistemico utile a prendere in considerazione il merito e anche essendo in grado di determinare ciò che le persone meritano, farlo sarebbe troppo difficile e costoso, probabilmente a scapito di cose più importanti (Arneson 1997).

A questo va ovviamente aggiunto il problema, spesso chiamato in causa, della responsabilità (anche declinata nel senso del controllo) e, a conti fatti, fra questioni epistemologiche, pragmatiche e legate alla responsabilità, si sta stagliando davanti a noi una costellazione problematica che è necessario provare a sondare.

#### 4. Merito e responsabilità

La questione si può affrontare in modo metafisicamente impegnato o disimpegnato. Partiamo da quest'ultimo.

Feldman (1995) è il più noto interprete che cerca di mettere in discussione la "saggezza ricevuta" secondo cui non si può meritare in virtù di azioni di cui non si è responsabili. L'idea comunsensistica del merito sarebbe quindi che *se S merita T in virtù di aver fatto o sofferto B, allora S deve essere responsabile di B*<sup>15</sup>.

I contro-esempi addotti da Feldman in tal senso fanno riferimento ai casi di risarcimento danni a vittime innocenti (ovvero non responsabili di ciò in virtù di cui meritano). Si potrebbe però contro-contro-objettare che il colpevole sia la parte responsabile e quindi la responsabilità, cacciata dalla porta, tornerebbe dalla finestra, in una logica secondo cui *se S merita T in virtù di aver fatto o sofferto B, allora qualcuno è responsabile del fatto che S ha fatto o sofferto B*.

Feldman, dal canto suo, può fare riferimento a casi come quello della contrazione di una malattia di cui nessuno può essere ritenuto responsabile e che, *ipso facto*, rende meritevoli di una compensazione, mostrando un'ulteriore disconnessione del merito dalla responsabilità (intesa come condizione per meritare qualcosa) ma senza negare completamente il ruolo della responsabilità nelle questioni di merito (si pensi al merito basato sullo

---

<sup>15</sup> Per "sofferto" è utile pensare ad un costo di cui S si fa carico per avere o fare B e che può realisticamente far parte di B.

sforzo, sul contributo e così via). Inoltre fa leva anche sulla considerazione, comune a molti filosofi morali, che si meriti il rispetto per il semplice fatto di essere persone (cosa di cui è abbastanza chiaro che nessuno sia responsabile).

A quest'ultimo passaggio si aggancia l'obiezione di Smilansky (1996), il quale sostiene il meritare in quanto persone, ma difende la responsabilità come condizione per meritare, distinguendo però fra responsabilità come *condizione positiva* e responsabilità come *condizione negativa* (che, in Feldman, è l'assenza di responsabilità). Non avendo oneri confutatori, Smilansky assume il merito come condizione della responsabilità e articola la difesa in questo modo: (1) essendo l'assenza di responsabilità, anche parziale, un estremo rispetto alle condizioni per la responsabilità sociale, si determina la classe di coloro che hanno potenziale di merito in base alla responsabilità (le persone); (2) si assume una *linea di base del merito (LBM)* per questa classe (cose che si meritano in quanto persone); (3) l'unico modo per una persona di non meritare la LBM è essere responsabile di non meritarsela (*responsabilità-condizione-positiva*); (4) se soffrono la mancanza della LBM senza esserne responsabili (*responsabilità-condizione-negativa*), non meritano di soffrire e meritano una compensazione. In altri termini, quando dobbiamo determinare se S merita T, valutare la presenza o l'assenza di responsabilità di S per lo stato di cose, in virtù di cui merita, è dirimente e quindi, la responsabilità (nella sua assenza o presenza) è fondamentale.

Rispetto alla posizione di Smilansky è interessante considerare l'obiezione di Vilhauer (2009), anch'egli sostenitore dell'*esser persona* come base di merito, ma per ragioni diverse.

Un esempio di Smilansky rispetto a ciò che si può meritare a livello della LBM è il fatto che tutti dovrebbero essere trattati come innocenti fino a prova contraria (forse più un diritto che qualcosa che si merita, ma *transeat*). Il punto di Vilhauer è che non c'è nulla che qualcuno possa fare per non meritare di essere trattato da innocente fino a prova contraria (*idem* per gran parte di ciò che costituisce la LBM). Dire quindi che ciò che *spiega* perché S merita un certo trattamento compensativo è il non aver fatto nulla per cadere sotto la LBM, significa dire che ciò che spiega perché qualcosa accade (S diventa meritevole di compensazione) è il non verificarsi di una condizione (S fa qualcosa per non meritare la LBM) che non potrebbe concepibilmente verificarsi (S non potrebbe fare nulla per non meritare questa LBM), e si tratta di una spiegazione inconsistente.

La proposta di Vilhauer sull'*esser persona* come base del merito lavora su un'emancipazione dalla dimensione dell'azione come determinante del merito e su un *esser persona* che non vede la responsabilità (morale e non) come costituente fondamentale. È una proposta complessa su cui non

possiamo soffermarci, ma che ha come obiettivo quello di svincolare la legittimità del merito dalle maglie asfittiche del determinismo e ciò ci offre l'abbrivio per affrontare il problema merito-responsabilità in modo più metafisicamente impegnato.

L'argomento deterministico che viene spesso considerato nella letteratura sul merito è quello di Galen Strawson (1994), un argomento che (semplificando molto), a partire dalla negazione della *non-causazione* e della *causa sui* e considerando quest'ultima come requisito necessario per essere veramente moralmente responsabili delle proprie azioni, nega *tout court* agli esseri umani la responsabilità morale per le proprie azioni e, *ipso facto*, che possano meritare ricompense o punizioni. Varie le strategie per fronteggiare il problema.

Schmidtz (2002) fa una mossa interessante spostando il piano dello scontro poiché, prendendo il caso delle non persone quali soggetti di merito, evidenzia come un giudizio di merito in tali circostanze sia supportato dall'apprezzamento delle caratteristiche dell'oggetto, non dalla prova che esse non siano causate o che l'oggetto ne sia responsabile. Da questo punto di vista, il fulcro sono gli *atteggiamenti reattivo-valutativi* e, da un lato, si mostra come non si debbano rifiutare i giudizi sul merito, ad esempio, dei dipinti, ma, al contrario rivedere i giudizi sul merito delle persone mentre, dall'altro lato, la posizione di Schmidtz comporta (a) una contestazione del nesso merito-responsabilità come costitutivo dei giudizi di merito e insieme (b) una contro-mossa anti-determinismo.

Un altro tipo di approccio, facendo sempre leva sugli *atteggiamenti reattivi*, affronta il determinismo in campo aperto e non recede sulla responsabilità morale.

Peter Strawson (1962) analizza gli *atteggiamenti reattivi* in quanto risposte naturali all'altrui agire verso di noi, ancorate ad una naturale postura di *aspettative* implicante un nostro considerare gli altri responsabili e consapevoli di ciò che fanno (tanto da essere pronti a reagire negativamente quando non si comportano come ci aspettiamo) e vede in questi atteggiamenti, l'intelaiatura fondamentale delle nostre pratiche di attribuzione di responsabilità morale. Pur potendo inibire tali reazioni, alla luce di una loro non appropriatezza per ragioni circostanziali in una determinata situazione, Strawson è restio all'idea che una teoria generale del determinismo possa avere un impatto tale da sradicare la dimensione relazionale interpersonale "per come la conosciamo" (cfr. Galletti 2018).

Seguendo questa linea teorica, il merito sembra cambiare ruolo: dal necessitare della responsabilità come condizione, in recenti dibattiti fra compatibilismo e non-compatibilismo, il merito inizia a rivestire un ruolo di

“ancoraggio” per la responsabilità morale, laddove, in tali lidi, si fa largo il concetto di *merito fondamentale* (*Basic Desert*), quale bersaglio per gli scettici sulla responsabilità morale.

Il merito sarebbe fondamentale (o di base) nel senso che l’agente può essere ritenuto moralmente responsabile di un certo comportamento, laddove meriterebbe condanna o punizione, lode o ricompensa, in virtù dell’aver compiuto l’azione con sensibilità rispetto allo status morale di quest’ultima. Secondo gli scettici ciò che facciamo e il modo in cui siamo è in definitiva il risultato di fattori fuori dal nostro controllo (deterministicamente o aleatoriamente) e, *ipso facto*, gli agenti non sarebbero mai moralmente responsabili nel senso necessario per giustificare giudizi, atteggiamenti o trattamenti (come risentimento e l’indignazione fino alla punizione retributiva) basati sul *merito*, quindi orientati in senso *retrospettivo* (*backward-looking*) (cfr. Pereboom 2014; Caruso, Morris 2016; Caruso 2018; Menges 2023).

Pur dovendo dire qualcosa sul merito come concetto *retrospettivo*, proseguire su questa strada esula dai nostri obiettivi; quindi, ritorniamo in carreggiata e prendiamo in considerazione un classico degli argomenti anti-merito, quello di Rawls (che, in qualche modo, risuona con queste ultime battute).

## 5. Rawls contro il merito

Per Rawls la teoria morale (ovvero lo studio delle concezioni morali sostanziali, in quanto organizzabili per formare diverse strutture morali) non risente degli effetti delle teorie metafisiche o sull’identità personale, le quali non fornirebbero motivi inoppugnabili per accettare una concezione morale piuttosto che un’altra (Rawls 1975). Di conseguenza, almeno negli intenti, ci troveremmo in uno scenario disimpegnato rispetto al determinismo e al libero arbitrio, anche se queste questioni avranno comunque modo di tornare.

Non possiamo permetterci una panoramica generale della teoria rawlsiana, né tantomeno interrogarci sul raggio d’azione del suo argomento anti-merito (si limita ai principi di giustizia o ha un’estensione generale?); dovremmo quindi affrontare *de visu* tale argomento, cercando di saggiarne la rilevanza, tenendo presente che ci muoviamo nella sfera distributiva.

L’idea, che deriva da Spiegelberg (1944), è la seguente: non possiamo ragionevolmente pensare di organizzare le istituzioni in modo che le persone ricevano trattamenti distributivi in proporzione al loro merito (inteso specialmente in senso morale) poiché non meritano di avere gli attributi che

potrebbero costituire le basi del merito per tali rivendicazioni. Infatti il nostro punto di partenza nella società (talenti fisici e mentali; condizione familiare e luogo di nascita) sono l'esito di una *lotteria naturale* rispetto alla quale non giochiamo alcun ruolo. Appellarsi allo sforzo che può essere profuso dal singolo a poco serve, laddove anche quest'ultimo è influenzato (se non addirittura determinato) da fattori ampiamente fuori dal suo controllo e lo stesso dicasi per il "carattere superiore" che potrebbe permettergli di impegnarsi di più e meglio di un altro: esso dipende *in gran parte* («*in large part*») (Rawls 1971, 104) o *in buona parte* («*in good part*») (Rawls 1999, 89) da circostanze familiari e sociali per le quali non si può rivendicare alcun credito.

Quest'ultimo punto può dare all'argomento anti-merito un connotato metafisicamente "hard" o "soft".

La lettura "hard" (forse rinvenibile in Sher 1979) funziona così: se il carattere, in quanto base del merito, viene squalificato poiché *in gran parte* dipendente da fattori di cui non possiamo rivendicare credito, questo dovrebbe essere il paradigma di valutazione della legittimità di ogni possibile base di merito. Vista la tipologia di fattori che ci delegittimano nella rivendicazioni di credito per le basi di merito, non ci sarebbe alcuna base di merito di cui poter rivendicare credito (compresa la libera scelta e la deliberazione razionale) e, *ipso facto*, il merito sarebbe un concetto dalla consistenza metafisica assai dubbia.

La lettura "soft" (Moriarty 2005) interpreta quel *in gran parte* più come un *in buona parte* o, in generale, un *non del tutto*, evidenziando quindi una dimensione residuale e lasciando uno spazio alle libere scelte. Ciò si legherebbe anche al fatto che Rawls non elimina il merito dalla sua teoria, ma lo reinterpretava con un "quasi-merito" (Wolf 2003) ovvero le *aspettative legittime* (forma di rivendicazione del credito per qualcosa, fondata sull'avere o sul fare ciò che l'istituzione ci dice di dover avere o fare per ottenere un certo trattamento). Tale lettura "soft" sposta l'argomento anti-merito rawlsiano da un piano rigorosamente metafisico ad uno più epistemologico-pragmaticamente orientato. Lo vedremo, ma ora concentriamoci su alcune delle molteplici obiezioni che l'argomento ha ricevuto.

Innanzitutto ci sono coloro che, seppur per ragioni diverse, non riconoscono la legittimità della necessità di "meritare di meritare" per meritare (Nozick 1974; Zaitchik 1977; Sher 1987; Narveson 1995). Se l'idea è quella di dover meritare tutto ciò che ci permette di meritare, stando a Schmidtz (2002), la possibilità di meritare si sarebbe conclusa con il Big Bang.

La seconda tipologia è più “intra-rawlsiana” e si articola così: visto che i principi della teoria si basano sulle scelte di persone reciprocamente disinteressante in *posizione originaria* e sotto il *velo di ignoranza* (ovvero senza conoscere ed essere influenzati da qualsiasi informazione sulla propria vita, dai propri talenti, dalla condizione sociale, dalle preferenze e così via) e anche ammettendo che in una tale condizione sia effettivamente possibile scegliere, questa teoria, che vorrebbe lasciarci con persone di pari diritti, difendendo e sostenendo la dignità di esseri umani autonomi, se, specialmente quando si parla di merito, va a denigrare l’autonomia e la responsabilità e ad attribuire tutto ciò che è degno di nota di una persona a determinati fattori “esterni” e accessori, come i cappelli o i cappotti che indossiamo, è difficile vedere come ci possa lasciare con delle *persone* piuttosto che con automi deterministici. (Walzer 1983, 261; cfr. Nozick 1974, trad. ita 224). Della serie: o vige il determinismo e ammettiamo l’incoerenza della scelta in *posizione originaria* (che, anche se interpretata come un’astrazione procedurale, ci lascerebbe solo una vittoria di Pirro) e facciamo saltare tutto l’impianto rawlsiano oppure dobbiamo considerare l’argomento anti-merito in senso metafisicamente “soft”, conservare la possibilità di scelta individuale e confrontarci con le problematiche che esso comporta in senso epistemologico e pragmatico.

Seguendo questa linea la questione diventa: ammessa una distinzione fra ciò che non dipende da noi e ciò che dipende da noi (lo sforzo coscienzioso, la scelta di fare certe cose piuttosto che altre), come tracciamo la linea di demarcazione fra l’uno e l’altro?<sup>16</sup>

Tornando alla versione “hard” dall’argomento anti-merito si può anche obiettare rilevando quello che Ryle (1949) definirebbe un *errore*

---

<sup>16</sup> Riguardo al talento potremmo distinguere fra talento acquisito (nativo) e sviluppato (con lo sforzo deliberato) (cfr. Howe, Davidson, Sloboda 1998; Mayers, Woerkom, Dries 2013), ma, limitandoci ad un argomento di Nagel (1981, trad. ita 147-148), i due elementi sarebbero in una coimplicazione tale che lo sforzo si consuma sotto forma di esercizio del talento e il talento matura come capacità apprezzabile solo attraverso lo sforzo. Quindi teoricamente potremmo distinguerli, ma non siamo epistemologicamente in grado di separarli. Se anche lo fossimo, resterebbe il problema della praticabilità di una distribuzione secondo il merito: risulta difficile pensare pragmaticamente a come distinguere e ricompensare proporzionalmente la componente dovuta alla responsabilità individuale da quella fuori dal nostro controllo. Moriarty (2005), da questo punto di vista, rileva come ciò però avvenga in ambito retributivo (attraverso una serie di parametri specifici che ci permettono di determinare il coefficiente di responsabilità e non costrizione nell’atto criminale dell’imputato). La sua idea è che sia tutto da dimostrare il fatto che dare alle persone ciò che meritano è un obiettivo moralmente meno importante nella sfera distributiva e, in tal senso, propone anche una teoria pragmatica e comparativa per la misurazione del merito, basandosi su un’idea di stampo egualitario proposta da Roemer (1993).

*categoriale*.<sup>17</sup> Applicare la categoria di merito sugli esiti della lotteria naturale sarebbe errato poiché, in linea di principio, non c'è nessuna base di merito che possa essere esibita dal soggetto per dire che essi da lui siano meritati o immeritati. Il merito non fa presa in nessun modo e, seguendo questa linea, l'argomento anti-merito consisterebbe nel dire che, a partire da dotazioni native neutrali rispetto al merito, non si può meritare nulla: un argomento molto meno consistente e il cui onere della prova spetta a chi lo sostiene.

Anche non ricorrendo alla demolizione concettuale dell'argomento anti-merito, esiste un'ulteriore risposta, offerta da Schmitz (2002). Noi non meritiamo le nostre dotazioni native, ma possiamo riequilibrare la bilancia morale meritandocene dopo, in base all'uso che ne facciamo e agli scopi che perpetriamo con esse. Quello che ci interessa a questo livello non è tanto discutere della possibilità che il possesso di certe dotazioni possa o meno influenzarci nelle scelte che facciamo o negli scopi che con esse possiamo perseguire, ma il fatto che qui si sta mettendo in discussione un assunto quasi unanimemente condiviso in materia di merito, ovvero la precedenza temporale delle basi del merito rispetto ai trattamenti meritati.

Ciò ci porta necessariamente a dire qualcosa sul rapporto del merito con il tempo.

## 6. Merito e tempo

L'assunto di base è che quanto meritiamo dipende da ciò che siamo ora, siamo stati in passato, facciamo ora o abbiamo fatto in passato. Il merito, in tal senso, è un concetto *retrospettivo*, *antecedente*, che *guarda indietro* (*backward-looking*) (Feinberg 1963; Kleing 1971; Miller 1976a).

A contestare questa concettualizzazione del merito troviamo Feldman (1995) e Schmitz (2002).

Schmitz sostiene che la grammatica concettuale del merito non è costituita solo da una dinamica *compensativa*, nella quale il soggetto, con le sue basi di merito, *prima* sbilancia un equilibrio (morale) e *poi* il trattamento o ritorno che ottiene ripristina l'equilibrio, ma il merito può avere anche un carattere *promissorio* e *lungimirante* (*forward-looking*), che esula dalla logica della ricompensa.

L'idea porta con sé un respiro etico importante: in una teoria concepibile della giustizia sarebbe fuorviante chiedersi soltanto se le persone ottengano ciò che meritano e ci si dovrebbe domandare anche se le persone facciano

---

<sup>17</sup> Un'idea simile, seppur con scopi diversi da una polemica contro Rawls, è rinvenibile in Olsaretti (2002b).

qualcosa per meritare ciò che ottengono. Per Schmitz le cose più preziose che ci vengono date sono le opportunità e ciò che facciamo per meritare è render loro giustizia *dopo* averle ricevute.

L'esempio proposto da Schmitz è il seguente: una giovane candidata *merita* una possibilità, in virtù non delle cose che ha già fatto (assumiamo sia alla prima esperienza), ma perché è una persona di talento, ben intenzionata e che si impegnerà se ne avrà la possibilità, ovvero solo se gliela offriamo.

Tale scenario fa problema perché non riesce a restituire la dimensione lungimirante del merito: la candidata merita, *ora*, in virtù di caratteristiche disposizionali che esibisce adesso (*non dopo*) e che, per quanto aurorali, sono in qualche modo esibite e attingibili epistemicamente. Se non avesse tali caratteristiche (a) non sapremmo in virtù di cosa sceglieremmo lei (e non un'altra candidata), (b) potremmo sceglierla per fattori irrilevanti rispetto all'opportunità o anche stocasticamente, ma in tal caso (b<sub>1</sub>) la sceglieremmo senza che lo meriti e (b<sub>2</sub>) qualora volessimo far entrare in gioco un merito "in seconda battuta" (lei in futuro mostrerà di meritare il posto), il riconoscimento che potremmo fare successivamente sarà comunque retrospettivo (guarderà a ciò che lei avrà fatto).

Per Celesso (2009) il problema di tale concezione del merito non è solo epistemologico, ma anche eminentemente metafisico: affinché S sia meritevole in un tempo<sub>1</sub>, la base meritoria deve essere metafisicamente presente nel tempo<sub>1</sub> ed è (metafisicamente) dubbio che possa esserlo in un tempo<sub>2</sub> (se S merita in tempo<sub>1</sub>).

Un altro problema è che, anche ammesso che si possa meritare un premio o un'opportunità in senso lungimirante (ovvero con basi meritorie nel futuro), ciò, a rigore, dovrebbe valere anche per le punizioni: si dovrebbe meritare di essere puniti per un reato che non si è ancora commesso.

Feldman (1995), pur approvando un resoconto lungimirante del merito, prova ad addurre ragioni per negare ciò, come il fatto che, da un lato, una punizione anticipata implicherebbe la certezza del crimine futuro, ma, qualora comminata preventivamente, tale crimine non avverrà e la punizione non potrà essere detta meritata in virtù di un crimine a cui abbiamo impedito di venire in essere, dall'altro lato, se Tizio volesse pagare una multa per eccesso di velocità perché sa che andrà oltre i limiti di velocità quella sera, accettare quei soldi, per le autorità competenti, è acconsentire ad un'effrazione (cosa che non possono fare). Per Celesso (2009) queste ed altre giustificazioni non sembrano convincenti e tra l'altro andrebbero ad ammettere un'asimmetria del merito, non tanto rispetto al ruolo che assume in diversi contesti, ma proprio un'asimmetria tra la metafisica del merito stesso in diversi contesti.

Una cosa che (forse) è concepibile solo con una concezione schiettamente istituzionale del merito.

È quindi venuto il momento di concludere la nostra panoramica sul concetto di merito affrontando un'ultima questione, ovvero la distinzione fra *merito istituzionale* e *pre-istituzionale*.

## 7. Merito istituzionale e merito pre-istituzionale

Molti teorici sostengono che il merito sia una nozione *pre-istituzionale* (ad esempio Feinberg 1963; Kleinig 1971; Miller 1976; Pojman 1999), nel senso che non sarebbe “parassitario” rispetto alle istituzioni e anzi sarebbe logicamente precedente e indipendente da esse (McLeod, 1999b, 191); altri vedono il merito in modo istituzionale (come Barry, 1965; Rawls 1999), pensando, ad esempio, che le basi del merito siano determinate dagli obiettivi, antecedenti, dell'istituzione e che il merito non possa quindi esistere in assenza di tali convenzioni o pratiche istituzionali (Cummiskey, 1987, 18) e, infine, ci sono prospettive intermedie per cui il merito sarebbe in parte istituzionale e in parte pre-istituzionale (Arnold 1987; Sher 1987; Lamont, 1994; Cupit 1996; Miller 1999) oppure approcci che si impegnano a negare lo statuto pre-istituzionale nel contesto distributivo, ma non in quello retributivo (Scheffler, 2000).

La prima cosa da chiederci, tenendo presente che il dibattito che stiamo per esaminare si muove principalmente sul versante distributivo, è per quali ragioni emerge la necessità, per molti teorici, di connettere (e far dipendere) il merito dalle istituzioni.

In primo luogo, si possono richiamare i problemi epistemologico-pragmatici di cui abbiamo già discusso, aggiungendo che in molti casi risulta difficile misurare alcune basi di merito (come, ad esempio, lo sforzo) e che potrebbero esserci più rivendicazioni suffragate da basi diverse e fra loro incommensurabili. Di conseguenza sembra necessaria la presenza di parametri certi ed inequivocabili a cui far riferimento per arginare, nei limiti del possibile, tali difficoltà.

Un secondo tipo di problema, cogente in ambito distributivo, è relativo alla determinazione di quella priorità etica che si pensa alcuni valori debbano avere rispetto ad altri e, in questo frangente, i concorrenti del merito sono, ad

esempio, valori come l'utilità o l'uguaglianza, senza contare altre considerazioni di grande rilievo come quelle sul bisogno o sulla necessità.<sup>18</sup>

Un'altra questione, sollevata da Scheffler (1992), attiene alla presunta presenza, nella filosofia politica novecentesca (specialmente guardando a Rawls), di una sottesa tendenza di adesione al determinismo e quindi di generale scetticismo nei confronti dell'agenzia individuale, uno scetticismo che però, se preso conseguentemente, dovrebbe far franare tutta la nostra impalcatura valoriale. Al netto di ciò, stando alla lettura di Scheffler, il merito avrebbe assunto progressivamente il ruolo di "capro espiatorio", in quanto concetto totalmente compromesso con la responsabilità (morale e non) (*contra* McLeod 1999b).

Una lettura meno estrema, ma sempre focalizzata sulla questione della responsabilità, è quella di Miller (1976b), secondo cui ci sarebbe un generale fraintendimento dovuto ad un parallelismo improprio fra la sfera distributiva e quella retributiva. In sintesi, non verrebbe colta una differenza morale fra i giudizi di merito fatti nell'uno e nell'altro ambito, laddove infliggere un danno ad una persona è un "male in sé", che richiede un rigoroso accertamento del merito (legato alla responsabilità e all'azione volontaria), mentre conferire benefici è un "bene in sé" e ciò ci permetterebbe di essere meno rigorosi rispetto alla responsabilità e alla volontarietà, smarcandoci *ipso facto* dalle tenaglie del determinismo (cfr. Moriarty, 2005; cfr. nota 15).

Su tale sfondo problematico è emersa la nozione di *titolo* (*titolarità* o *entitlement*). Il titolo funziona come il merito, con la differenza che i criteri per attribuire titolarità vengono codificati da specifiche istituzioni, le quali sanciscono le *condizioni sufficienti* o di *qualifica*, per dirla con Feinberg (1963), in base a cui chi detiene certe caratteristiche o fa certe cose (stante anche la presenza di *condizioni di ammissibilità preliminari*, necessarie per qualifica) è legittimato ad ottenere (e anche a pretendere) i trattamenti che quell'istituzione riserva ai soggetti aventi tali caratteristiche (o autori di quei comportamenti) (cfr. Del Bò, 2010). Da questo punto di vista, i titoli non coincidono con i meriti, nella misura in cui è possibile meritare qualcosa senza avere titolo per ottenerla e viceversa. Si offrono vari esempi per spiegare questa non sovrapposibilità, molti dei quali vengono dal mondo dello sport<sup>19</sup> oppure si rifanno alle dinamiche elettorali: il candidato che prende più voti *ha titolo* per assurgere alla carica per la quale viene eletto, ma potrebbe non meritarsela, in ragione di altre condizioni, chiamate da Feinberg

<sup>18</sup> Per una "svalorizzazione" del merito in quest'ottica si veda Goodin (1985), *contra*, per un primato assiologico del merito sull'uguaglianza, vedi Kagan (1999). Più in generale, nota 9.

<sup>19</sup> Vedi nota 5.

*condizioni di dignità*, «non scritte in nessun regolamento legale o ufficiale» (Feinberg, 1963, 71), che possono afferire, ad esempio, ai valori, all'integrità morale, all'attività pregressa del candidato e così via.

Una questione che appare ineludibile a questo livello è relativa a cosa si intende esattamente con *istituzione*. Come sottolinea Baiasu (2007), uno dei problemi del dibattito sullo statuto istituzionale o pre-istituzionale del merito consiste nell'assenza di accordo unanime fra gli interpreti, non molto attenti all'uso del concetto di istituzione (con annesso stallo aporetico fra posizioni che non lavorano su un terreno comune).

Una delle letture più generali offerte in letteratura è forse quella di Miller, il quale intende l'istituzione come un «qualsiasi modello regolare di attività umana in cui alle persone vengono assegnati compiti da svolgere, incoraggiamenti ad agire in un modo o in un altro o diritti, obblighi e così via» (Miller, 1999, 138). Sondando più a fondo però è possibile reperire delle tendenze specifiche nel modo di intendere la nozione di istituzione.

(I) Un primo filone è caratterizzato da una concezione di istituzione come *sistema di regole* e accordi interpersonali (Feinberg 1963; Wasserstrom, 1976). Secondo questa concezione, *S può meritare T sulla base di B se c'è un'istituzione, se una regola di quest'istituzione stabilisce che chi ha B ottenga T e se S ha B*. Il punto è che, se a determinare il merito sono le regole istituzionali, il merito risulta completamente sovrapponibile al titolo. Kleing, infatti, nella sua difesa del merito pre-istituzionale ha in mente questa concezione di istituzione argomentando che il merito propriamente inteso, a differenza del titolo (per lui equivalente al merito istituzionalizzato), «non è creato soddisfacendo le condizioni stabilite da un sistema di regole legali o quasi-legali, anche se alcune cose possono essere meritate solo a causa di un sistema preesistente di regole legali o quasi-legali» (Kleing, 1970, 74). Più in generale, questa concezione della nozione di istituzione (i) oblitererebbe una distinzione concettuale fondamentale accettata "*coram populo*" in letteratura (quella fra titolo e merito), (ii) renderebbe il concetto di merito privo di forza descrittiva, qualora ci fossero rivendicazioni non coincidenti con le prescrizioni istituzionali e, infine, (iii) annullerebbe totalmente il valore di nozione critica del merito.

(II) Un altro modo di intendere il concetto di istituzione è pensare ad un *sistema intenzionale o di scopi*, considerando l'istituzione, ad esempio, «un'attività sociale governata da regole più o meno esplicite, che ha, come parte del suo scopo, la distribuzione di determinati benefici o costi» (Arnold, 1987, 390, nota 6). Centrale in quest'ottica è, da un lato, il fatto che «senza scopi sociali precedenti, le istituzioni non avrebbero alcun senso e quindi non ci sarebbe alcuna base appropriata per il merito» (Cummiskey, 1987, 18) e,

dall'altro lato, il fatto che vanno distinte le *regole di realizzazione* (Arnold, 1987) atte a specificare ciò che conta come risultato, positivo o negativo, rispetto all'obiettivo essenziale dell'istituzione e a determinare i criteri di titolarità, a partire dagli scopi dell'istituzione. Di conseguenza, il merito può essere concepito logicamente precedente e indipendente dalle regole dell'istituzione, ma non dai suoi scopi.

Ferma restando una certa opacità della nozione di *scopo istituzionale*, rilevata ad esempio da McLeod (1999b), (il quale si chiede cosa siano esattamente questi "scopi", se siano determinati dai membri dell'istituzione stessa o in altri modi, da quale scopo debba dipendere il merito quando un'istituzione ha più di uno scopo, lasciando poi l'onere della risposta a tali quesiti a chi ragiona in termini di scopi istituzionali), il merito potrebbe, sì, esprimere il suo ruolo critico (a differenza dello scenario precedente), ma ciò sarebbe circoscritto dall'orizzonte degli scopi istituzionali, consentendo quindi un'eventuale ristrutturazione delle regole, ma sempre promuovendo gli obiettivi dell'istituzione e senza poterli realmente intaccare o determinare (Olsaretti 2003), rischiando di portare, tra l'altro, a quelle che McLeod (1999b) chiama «conclusioni moralmente ripugnanti»: se le istituzioni avessero scopi razzisti, ad esempio, con questo approccio i soggetti appartenenti alla "razza" o al gruppo "eletto" *meriterebbero* ricompense in quanto appartenenti a quella "razza eletta" e, viceversa, gli atti razzisti *non meriterebbero* condanna.

(III) A fronte di quest'ultimo problema, un'altra possibilità è prendere in considerazione l'istituzione in quanto *legittima* o *giusta*. In quest'ottica viene usualmente chiamato in causa il pensiero di Rawls, il quale, ricordiamo, concepisce la giustizia come antecedente alle istituzioni e non considera il merito come un possibile principio di giustizia (viste le già osservate criticità di tale concetto). Generalmente la prospettiva di Rawls sul merito viene considerata come fortemente istituzionale (e legata al concetto di *aspettative legittime*) (cfr. Celesso, IEP), ma Scheffler offre una diversa chiave di lettura (Scheffler, 1992; 2000). Forte di evidenze testuali, in cui Rawls sembrerebbe aprire ad un merito non completamente dipendente dalle istituzioni (Rawls, 1975, §48, 276; Rawls, 1999, § 20, 72-74), l'idea avanzata da Scheffler è che Rawls concepisca, accanto ai titoli che danno aspettative legittime e ai meriti stabiliti da specifiche istituzioni, un merito pre-istituzionale, ma non anteriore ai principi di giustizia (cfr. Scanlon 1988; Rosen, 2003).

Condivisibile o no che sia questa lettura di Rawls, l'obiezione relativa alle «conclusioni moralmente ripugnanti» per McLeod resta in piedi: anche senza sapere che idea di giustizia sia coinvolta quando parliamo di un'istituzione giusta, secondo McLeod questa concezione implica comunque

che, per ogni rivendicazione di merito, ci sia una regola o scopo istituzionale corrispondente che la copra. In tal senso, un'istituzione giusta avrà realisticamente regole anti-razzismo ma, argomenta McLeod, c'è stato un tempo in cui non c'erano tali regole e sarebbe sbagliato supporre che all'epoca nessuno potesse meritare una condanna per atti di odio razziale (McLeod, 1999b).<sup>20</sup>

Rimanendo coerenti con il paradigma rawlsiano, dobbiamo però sottolineare che ci sono proposte teoriche di concezioni della giustizia che vedono il merito come elemento portante, ad esempio la giustizia basata sul *principio dell'equilibrio* offerta da Sadurski (1985).

Stante questo quadro generale della polemica fra "istituzionalisti" e "pre-istituzionalisti", oltre a non esserci accordo su come intendere l'istituzione, non ce n'è neanche su come intendere questa *dipendenza* fra merito e istituzioni: in senso forte, nel senso che l'uno fonda l'altro, oppure in senso debole, in una coimplicazione con margini di indipendenza.

Ci sono però delle dipendenze schiette del merito nei confronti delle istituzioni. Vari benefici che le persone meritano non potrebbero esistere senza le istituzioni appropriate (lo stesso dicasi per il meritare una punizione per evasione fiscale, laddove le tasse non esisterebbero senza certe istituzioni) (Scanlon 2013). In molti casi, le prestazioni che costituiscono base meritoria si qualificano in quanto tali solo perché una certa istituzione esiste: come afferma Miller, possiamo anche disegnare una pista, ma se non c'è "lo sport competitivo" non c'è nulla che si meriti nel percorrerla a tutta velocità (Miller 1999), anche se la grande abilità nella corsa potrebbe generare

---

<sup>20</sup> Si potrebbe rispondere, seguendo Brigati, che «descrivere la nostra concezione attuale come un progresso rispetto ad assetti sociali meno giusti ravvisabili nella storia umana va benissimo, ma non è una pura constatazione di fatto, bensì è da intendersi come una mossa storica a sua volta, un'espressione della nostra appartenenza culturale. Dire che abbiamo fatto dei passi avanti nel modo di considerare il merito è l'affermazione di un'identificazione storica e politica, non una descrizione neutrale, frutto di uno 'sguardo da nessun luogo'» (Brigati, 2015, 137). Più nel dettaglio, Brigati difende una concezione istituzionale del merito ed è in sintonia con Rawls nel pensare che la giustizia non possa essere fondata sul merito. Stando a Brigati, le «conclusioni moralmente ripugnanti», a cui fa riferimento McLeod, sarebbero «ripugnanti» perché l'idea pre-istituzionale del merito chiede troppo a questo concetto. Innanzitutto, i pre-istituzionalisti assumono che il merito fondi la giustizia (cosa tutta da dimostrare) e, in secondo luogo, compirebbero una surrettizia sovrapposizione fra il merito e la bontà. Smarcatisi da quest'ultimo fraintendimento, sembra possibile ammettere che da fonti moralmente ripugnanti si generino meriti altrettanto ripugnanti, confermando, tra l'altro, che il merito non può fondare la giustizia e che non possa essere considerato come una nozione morale di base (senza per questo negare il poter sottoporre le istituzioni a giudizio morale).

un'ammirazione o un atteggiamento favorevole verso di essa che, qualora mancassero, non darebbero all'istituzione "sport competitivo" ragion d'essere. In tal senso, per un pre-istituzionalista, l'esistenza della competizione atletica consente di *manifestare* i meriti dei corridori, ma *non crea* questi meriti (Miller 1976a).

L'idea pre-istituzionale del merito porta certi teorici a ragionare sui nostri atteggiamenti reattivi in quanto origini naturali del nostro senso di giustizia e moralità, arrivando a concepire una giustizia basata sul merito, non solo nel quadro delle trasformazioni storico culturali, ma anche in quello della nostra storia evolutiva (Pojman, 1999b; *contra* Brigati 2014).

Altri teorici, seguendo sempre la pista degli atteggiamenti reattivi (per alcuni troppo sottovalutati dei filosofi politici novecenteschi, cfr. Scheffler 1992), indagano il rapporto fra la giustizia, le virtù e specifiche emozioni basate sul merito (Kristjansson 2005; 2006) aprendo a nuove indagini sul ruolo del merito nella nostra psicologia morale.

Se a ciò aggiungiamo quanto detto sul merito rispetto alla responsabilità morale, la nostra panoramica, arrivata ormai a conclusione, ci lascia con lo sguardo davanti ad un vasto orizzonte ancora aperto che, ci si conceda di dirlo, *merita* ancora di essere esplorato.

## Bibliografia

- Albertsen, A., 2016, «Drinking in the last chance saloon: Luck egalitarianism, alcohol consumption, and the organ transplant waiting list», *Med Health Care and Philosophy*, 19, pp. 325–338.
- Arnold, S.N., 1987, «Why profits are deserved», *Ethics*, 97, 2, pp. 387–402.
- Arneson, R.J., 1997, «Egalitarianism and undeserving poor», *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 5, No.4, pp. 327–350.
- Arneson, R.J., 2007, «Desert and equality», in Holtug, N., Lippert-Rasmussen, K. (eds.), *Egalitarianism. New Essays on the Nature and Value of Equality*, Oxford, Oxford University Press, pp. 262–295.
- Baiasu, S., 2006, «Debate: The normative pluralism of desert», *The Journal of Political Philosophy*, 14, 2, pp. 226–237.
- Baiasu, S., 2007, «Institutions and the normativity of desert», *Contemporary Political Theory*, 6, pp.175–195.
- Ballard, B., 2023, «The nature of desert claims: Rethinking what it means to get one's due», (recensione), *The Philosophical Quarterly*, 73, 3, pp. 814–817.
- Barone, C., 2012, *Le Trappole della Meritocrazia*, Bologna, Il Mulino.

- Barry, B., 1965, *Political Argument*, Londra, Routledge & Kegan Paul.
- Barrotta, P., 1999, *I Demeriti del Merito. Una Critica Liberale alla Meritocrazia*, Catanzaro, Rubettino.
- Bell, D., 1972, «Meritocracy and equality», *The Public Interest*, 29, pp. 29–68.
- Brigati, R., 2014, «Desert as a principle of distributive justice: A reconsideration», *Philosophy and Social Criticism*, 40, 7, pp. 705–722.
- Brigati, R., 2015, *Il Giusto a Chi Va. Filosofia del Merito e della Meritocrazia*, Bologna, Il Mulino.
- Brouwer, H., Mulligan, T., 2019 «Why not be a desertist? Three arguments for desert and against luck egalitarianism», *Philosophical Studies*, 176, 9, pp. 2271–2288.
- Caruso, G., Morris, S., 2016, «compatibilism and retributivist desert moral responsibility: On what is of central philosophical and practical importance», *Erkenntnis*, 81, 5, pp. 837–855.
- Caruso, G., 2018, «Skepticism about moral responsibility», *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, (spring 2018 edition), online: <https://plato.stanford.edu/entries/skepticism-moral-responsibility/>
- Case, S., 2022, «The nature of desert claims: Rethinking what it means to get one's due», (recensione), *Notre Dame Philosophical Review*, online: <https://ndpr.nd.edu/reviews/the-nature-of-desert-claims-rethinking-what-it-means-to-get-ones-due/>
- Ceello, P., (IEP), «Desert», *Internet Encyclopedia of Philosophy*, On line: <https://iep.utm.edu/desert/>
- Ceello, P., 2009, «Against desert as a forward-looking concept», *Journal of Applied Philosophy*, 26, 2, pp. 144–159.
- Cohen, G.A., 2011, *On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy*, Princeton, Princeton University Press.
- Crocker, J., Major, B., 1989, «Social stigma and self-esteem: The self-protective properties of stigma», *Psychological Review*, 96, 4, pp. 608–630.
- Cummiskey, D., 1987, «Desert and entitlement: A Rawlsian consequentialist account», *Analysis*, 47, 1, pp. 15–19.
- Cupit, G., 1996, *Justice as Fittingness*, Oxford, Clarendon Press.
- Del Bò, C., 2010, «Merito, Titolo e Giustizia Distributiva», *Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica*, 3, 4, p. 1–19.
- Dworkin, R., 1981, «What is equality? Part 2: Equality of resources», *Philosophy & Public Affairs*, 10, 4, pp. 283–345.

- Elmore, B., 2023, «The nature of desert claims: Rethinking what it means to get one's due», (recensione), *Journal of Moral Philosophy*, 20, pp. 577–578.
- Feather, N., McKee, I., 1993, «Global self-esteem and attitudes toward the high achiever for Australian and Japanese students», *Social Psychology Quarterly*, 56, 1, pp. 65–76.
- Feather, N., 1996, «Values, deservingness, and attitudes toward high achievers: Research on tall poppies», in Seligman, C., Olson, J., Zanna, M., *The Psychology of Values: The Ontario Symposium, Vol. 8*, 1996, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 215–252.
- Feather, N., 1999, *Values, Achievement, and Justice. Studies in the Psychology of Deservingness*, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Feather, N., 2008, «Effects of observer's own status on reactions to a high achiever's failure: Deservingness, resentment, schadenfreude, and sympathy», *Australian Journal of Psychology*, 60, 1, pp. 31–43.
- Feinberg, J., 1963, «Justice and personal desert», in Friedrich, C.J., Chapman, J.W. (eds.), *Nomos VI: Justice*, New York, Atherton, pp. 63-97, ristampato in Pojman, L., McLeod, O., *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, 1999, Oxford University Press, pp. 70–83.
- Feinberg, J., 1970a, «The expressive function of punishment» in Feinberg, J., *Doing and Deserving. Essays in the Theory of Responsibility*, 1970, Princeton, Princeton University Press, pp. 95–119.
- Feinberg, J., 1974, «Noncomparative justice», *The Philosophical Review*, 83, 3, pp. 297–338.
- Feldman, F., 1995, «Desert: Reconsideration of some received wisdom», *Mind*, 104, 413, pp. 63–77.
- Feldman, F., 2001, «Scanlon against desertist theories of justice», *The Journal of Ethics*, 25, pp.1–12.
- Feldman, F., 2016, *Distributive Justice: Getting What We Deserve from Our Country*, Oxford, Oxford University Press.
- Feldman, F., Skow, B., 2020, «Desert», *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2020 Edition), Online: <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/desert/>
- Garcia, S.R.C., 2023, «The idea of merit: Delineation and challenges», *Philosophia* (2023), 51, pp. 1175–1191.
- Galletti, M., 2018, *Reciprocamente Responsabili. La Responsabilità Morale tra Naturalismo e Normativismo*, Pisa, ETS.
- Glannon, W., 1998, «Responsibility, alcoholism, and liver transplantation», *Journal of Medicine and Philosophy*, 23, 1, pp. 31–49.

- Hayek, F.A., 1960, *The Constitution of Liberty*, Chicago, Chicago University press. (ed. ita. *La Società Libera*, 2007, Catanzaro, Rubbettino).
- Howe, M., Davidson, J., Sloboda, J., 1998, «Innate talent: Reality or myth», *Behavioral and Brain Sciences*, 21, pp. 399–442.
- Hume, D., 1748, *An Enquiry Concerning Human Understanding* (ed. ita. 1974, *Ricerche sull'Intelletto Umano*, Roma-Bari, Laterza).
- Hurka, T., 2003, «Desert: Individualistic and holistic», in Olsaretti S., *Desert and Justice*, 2003, New York, Oxford University Press, pp. 45–69.
- Jost, J., Banaji, M., 1994, «The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness», *British Journal of Social Psychology*, 33, pp. 1–27.
- Kagan, S., 1999, «Equality and desert», in Pojman, L., McLeod, O., *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, 1999, Oxford University Press, pp. 298–314.
- Kelly, E.I., 2009, «Criminal justice without retribution», *The Journal of Philosophy*, 106, 8, pp. 440–462.
- Kelly, E I., 2018, *The Limits of Blame*, Harvard, Harvard University Press.
- King, M., 2012, «Moral responsibility and merit», *Journal of Ethics & Social Philosophy*, 6, 2, pp. 1–17.
- Kinghorn, K., 2021, *The Nature of Desert Claims. Rethinking What it Means to Get One's Due*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kleing, J., 1971, «The concept of desert», *American Philosophical Quarterly*, 8, 1, pp. 71–78.
- Kristjansson, K., 2005, «Justice and desert-based emotions», *Philosophical Explorations*, 8, 1, pp. 53–68.
- Kristjansson, K., 2006, *Justice and Desert-Based Emotions*, Burlington, Ashgate.
- Lamont, J., 1994, «The concept of desert in distributive justice», *The Philosophical Quarterly*, 44, 174, pp. 45–64.
- Ledgerwood, A., Mandisodza, A., 2011, «Working for the system: Motivated defence of meritocratic beliefs», *Social Cognition*, 29, 2, pp. 322–340.
- Lewin, K., 1935, *A Dynamic Theory of Personality: Selected Papers*, New York, McGraw-Hill Book Company (trad. it. *Teoria Dinamica della Personalità*, 2011, Firenze, Giunti).
- Lippmann, W., 1922, *Public Opinion*, New York, Harcourt, Brace & Company (trad. it. *L'opinione Pubblica*, 2004, Roma, Donzelli).
- Littler, J., 2018, *Against Meritocracy. Culture, Power and Myths of Mobility*, Londra e New York, Routledge.

- Madeira, F., Do Bu, E.A., Freitas, G., Pereira, C., 2022, «Distributive justice criteria and social categorization process predict healthcare allocation bias», *British Journal of Health Psychology*, 28, pp. 552–566.
- Mayers, M., Woerkom, M., Dries, N., 2013, «Talent – innate or acquired?», *Human Resource Management Review*, 23, pp. 305–321.
- McLeod, O., 1999a, «Contemporary interpretations of desert», in Pojman, L., McLeod, O. (ed.), *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, Oxford University Press, pp. 61–96.
- McLeod, O., 1999b, «Desert and institutions», in Pojman L., McLeod, O. (eds.), *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, Oxford, Oxford University Press, pp. 186–195.
- McLeod, O., 2008, «Desert», *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2009 edition), Online:  
<https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/desert/>
- McNamee, S., Miller, R.K., 2014, *The Meritocracy Mith*, New York, Rowman & Littlefield Publishers.
- Menges, L., 2023, «Responsibility, free will, and the concept of basic desert», *Philosophical Studies*, 180, pp. 615–636.
- Miller, D., 1976a, «Desert», in Miller D., *Social Justice*, Oxford, Oxford University Press, ristampato in Pojman, L., McLeod, O. (eds.), *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, Oxford, Oxford University Press, pp. 93–100.
- Miller, D., 1976b, «Desert and determinism», in Miller, D., *Social Justice*, 1976, Oxford University Press, ristampato in Pojman, L., McLeod, O. (eds.), *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, Oxford, Oxford University Press, pp. 135–139.
- Miller, D., 1999, *Principles of Social Justice*, Cambridge, Mass. E Londra, Harvard University Press.
- Miller, D., 2021, «Sidgwick and Rawls on distributive justice and desert», *Politics, Philosophy & Economics*, 20, 4, pp. 385–408.
- Milne, H., 1986, «Desert, effort and equality», *Journal to Applied Philosophy*, 3, 2, pp. 235–243.
- Moriarty, J., 2005, «The epistemological argument against desert», *Utilitas*, 17, 2, pp. 205–221.
- Moriarty, J., 2013, «Smilansky, Arneson, and the asymmetry of desert», *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, 162, 3, pp. 537–545.
- Moss, A. H., Siegler, M., 1991, «Should alcoholics Compete equally for liver transplantation?», *Journal of the American Medical Association*, 265, 10, pp. 1295–8.

- Mulligan, T., 2018, *Justice and the Meritocratic State*, New York e Londra, Routledge.
- Nagel, T., 1991, *Equality and Partiality*, Oxford, Oxford University Press (trad. ita. *I Paradossi dell'Uguaglianza*, 2023, Milano, Società Aperta).
- Narveson, J., 1995, «Deserving profits», in Cowan, R. Rizzo, M.J. (eds.), *Profits and Morality*, Chicago-Londra, The University of Chicago Press, pp. 48–87.
- Nickel, J. W., 2015, «Personal deserts and human rights», in Cruft, R., Liao, M., Renzo, M. (eds.), *Philosophical Foundations of Human Rights*, Philosophical Foundations of Law, Oxford, Oxford University Press, pp. 153–166.
- Nozick, R., 1974, *Anarchy, State and Utopia*, New York, Basic Books (trad. it. *Anarchia, Stato e Utopia. Quanto Stato ci Serve?*, 2000, Milano, Il Saggiatore).
- Olsaretti, S., 2002a, «Merito e giustizia», *Il politico*, 67, 1, pp. 121–135.
- Olsaretti, S., 2002b, «Unmasking equality? Kagan on equality and desert», *Utilitas*, 14, pp. 387–400.
- Olsaretti, S., 2003, «Debating desert and justice», in Olsaretti, S., *Desert and Justice*, New York, Oxford University Press, pp. 1–25.
- Pereboom, D., 2014, *Free Will, Agency, and Meaning in Life*, Oxford, Oxford University Press.
- Parfit, D., 1984, *Reasons and Persons*, Oxford, Oxford University Press (trad. it. *Ragioni e Persone*, 1989, Milano, Il Saggiatore).
- Pojman, L., 1997, «Equality and desert», *Philosophy*, 72, 282, pp. 549–570.
- Pojman, L., 1999, «Merit: Why do we value it?», *Journal of Social Philosophy*, 30, 1, p. 83–102.
- Pojman, L., 1999b, «Does equality trump desert?», in Pojman, L., McLeod, O. (eds.), *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, Oxford, Oxford University Press, pp. 283–297.
- Pojman, L., 2001, «Justice and desert», *Queensland University of Technology Law & Justice Journal*, 1, 1, pp. 88–109.
- Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L., Malle, B., 1994, «Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes», *Journal of Personality and Social Psychology*, 67, 4, pp. 741–763.
- Rawls, J., 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press.
- Rawls, J., 1975, «The independence of moral theory», *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 48, pp. 5–22.
- Rawls, J. 1999, *A Theory of Justice. Revised Edition*, Cambridge, Harvard University Press (ed. originale 1971, Harvard University Press).

- Ricolfi, L., 2023, *La Rivoluzione del Merito*, Milano, Rizzoli.
- Roskies, A. L., 2020, «Can the law do without retributivism? Comments on Erin Kelly's *The Limit of Blame*», *Criminal Law and Philosophy*, 15, 2, pp. 217–222.
- Roemer, J., 1993, «A pragmatic theory of responsibility for the egalitarian planner», *Philosophy & Public Affairs*, 22, 2, pp. 146–166.
- Rosen, M., 2003, «Liberalism, desert and responsibility: A response to Samuel Scheffler», *Philosophical Books*, 44,2, pp. 118–124.
- Ryle, G., 1949, *The Concept of Mind*, Londra, Hutchinson's University Library, (trad. ita. *Il Concetto di Mente*, Roma-Bari, Laterza).
- Sadurski, W., 1985, *Giving Desert its Due. Social Justice and Legal Theory*, Boston, D. Reidel Publishing Company.
- Santambrogio, M., 2021, *Il Complotto contro il Merito*, Bari-Roma, Laterza.
- Scanlon, T. M., 1988, «The significance of choice», in McMurrin, S.M. (ed.), *The Tanner Lectures on Human Values, Vol. 8*, University of Utah Press, pp. 149–216.
- Scanlon, T.M., 2008, *Moral Dimension*, Belknap Press of Harvard University Press.
- Scanlon, T.M., 2013, «Giving desert its due», *Philosophical Explorations*, 16, 2, pp. 101–116.
- Scanlon, T.M., 2018, *Why Does Inequality Matter?*, Oxford, Oxford University Press.
- Scheffler, S., 1992, «Responsibility, reactive attitudes, and liberalism in philosophy and politics», *Philosophy & Public Affairs*, 21, 4, pp. 299–323.
- Scheffler, S., 2000, «Justice and desert in liberal theory», *California Law Review*, 88, 3, pp. 965–990.
- Schmidtz, D., 2002, «How to deserve», *Political Theory*, 30, 6, pp. 774–799, rivisto e ristampato in *The Open Political Science Journal*, 2008, Vol. 1, pp. 84-96.
- Sher, G., 1979, «Effort, ability and personal desert», *Philosophy & Public Affairs*, 8, 4, pp. 361–376.
- Sher, G., 1987, *Desert*, Princeton, Princeton University Press.
- Sidanius, J., Pratto F., 1993, «The Inevitability of oppression and the dynamics of social dominance», in Sniderman, P., Tetlock, P., Carmines, E., *Prejudice, Politics, and the American Dilemma*, Stanford, Stanford University Press, pp. 173–212.
- Sidanius, J., Pratto, F., Laar, C., Levin, S., 2004, «Social dominance theory: Its agenda and method», *Political Psychology*, 25, 6, pp. 845–880.

- Skitka, L., Tetlock, P., 1992, «Allocating scarce resource: A contingency model of distributive justice», *Journal of Experimental Social Psychology*, 28, 6, pp. 491–522.
- Skitka, L., Tetlock, P., 1993, «Of ants and grasshoppers: The political psychology of allocating public assistance», in Mellers, B., Baron, J. (eds.), *Psychological Perspective on Justice. Theory and Application*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 205–233.
- Smilansky, S., 1996, «Responsability and desert: Defending the connection», *Mind*, 105, 417, pp.156–163.
- Smilansky, S., 2006, «Control, desert and the difference between distributive and retributive justice», *Philosophical Studies*, 131, pp. 511–524.
- Spiegelberg, H., 1944, «An argument for equality from compensatory desert», *Philosophical Review*, 52, 2, ristampato in Pojman, L., McLeod, O. (eds.), *What do We Deserve. A Reader on Justice and Desert*, Oxford, Oxford University Press, pp. 149–156.
- Stemplowska, Z., 2014, «Can moral desert qualify or justify human rights», in Cruft, R., Liao, M., Renzo, M. (eds.), *Philosophical Foundations of Human Rights*, Philosophical Foundations of Law, Oxford, Oxford University Press, pp. 166–177.
- Strawson, G., 1994, «The impossibility of moral responsibility», *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, 75, 1/2, pp. 5–24.
- Strawson, P., 1962, «Freedom and resentment», *Proceedings of the British Academy*, 48, pp. 187–211, ristampato in Strawson P., *Freedom and Resentment and Other Essays*, 1974, Londra, Methuen & Co., pp. 1-26.
- Tajfel, H., 1974, «Social identity and intergroup behaviour», *Social Science Information*, 13, 2, pp. 65–93.
- Tajfel, H., 1981, *Human Groups & Social Categories. Studies in Social Psychology*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Tajfel, H., 1989, «Social stereotypes and social groups», in Turner, J., Gilles, H. (eds.), *Intergroup Behaviour*, Oxford, Basil Blackwell, pp. 144–168.
- Turner, J., Reynolds, K., 2003, «Why social dominance theory has been falsified», *British Journal of Social Psychology*, 42, pp. 199–206.
- Vansteenkiste, S., Devooght, K., Schokkaert, E., 2014, «Beyond individual responsibility for lifestyle: Granting a fresh and fair start to the regretful», *Public Health Ethics*, 7, 1, pp. 67 *Public Health Ethics* 77.
- Vilhauer, B., 2009, «Free will skepticism and personhood as a desert base», *Canadian Journal of Philosophy*, 39, 3, pp. 489–512.
- Walzer, M., 1983, *Spheres of Justice*, New York, Basic Book.

- Wasserstrom, R., 1976, «The university and the case for preferential treatment», *American Philosophical Quarterly*, 13, 2, pp. 165–170.
- Wolff, J., 2003, «The dilemma of desert», in Olsaretti, S. (ed.), *Desert and Justice*, New York, Oxford University Press, pp. 219–232.
- Wolff, J., 2010, «Fairness, respect and the egalitarian ethos revisited», *The Journal of Ethics*, 14, 3/4, pp. 335–350.
- Woodward, J., 1986, «The non-identity problem», *Ethics*, 96, 4, pp. 804–831.
- Young, R., 1992, «Egalitarianism and personal desert», *Ethics*, 102, 2, pp. 319–341.
- Zaitchik, A., 1977, «On deserving to deserve», *Philosophy & Public Affairs*, 6, 4, pp. 370–388.
- Zambrano, A., 2016, «Why alcoholics ought to compete equally for liver transplants», *Bioethics*, 30, 9, pp. 689–697.

---

**APhEx.it è un periodico elettronico, registrazione n° ISSN 2036-9972. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da [www.aphex.it](http://www.aphex.it)**

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di APhEx.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.aphex.it". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page [www.aphex.it](http://www.aphex.it) o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da [www.aphex.it](http://www.aphex.it) dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo ([redazione@aphex.it](mailto:redazione@aphex.it)), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

In caso di citazione su materiale cartaceo è possibile citare il materiale pubblicato su APhEx.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è stato pubblicato l'articolo e l'anno di pubblicazione riportato anche nell'intestazione del pdf. Esempio: Autore, *Titolo*, <<[www.aphex.it](http://www.aphex.it)>>, 1 (2010).

---